COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SETTORE V - VIGILANZA

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 13 del 26 Maggio 2025

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI DISSUASORE IDRAULICO A SCOMPARSA PER LA CHIUSURA DELL'AREA PEDONALE URBANA DI PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V - VIGILANZA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale riserva una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di particolari spazi urbani, individuando nuove aree di intervento nelle quali valorizzare la fruibilità pedonale;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. 300 del 16 Dicembre 2009 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'istituzione dell'area pedonale, con carattere permanente, in Piazza Papa Giovanni XXIII e contestualmente prevedeva la delimitazione della zona pedonale mediante l'apposizione di specifica segnaletica stradale e di barriere amovibili conformi alle prescrizioni di legge;
DATO ATTO che nonostante quanto stabilito dalla suddetta deliberazione di G.C., ad oggi i dissuasori non risultano installati e l'area in questione è rimasta accessibile al traffico veicolare, in contrasto con la destinazione pedonale prevista;
VISTO l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardanti le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
VISTO il Nuovo Codice della Strada D. L.vo N° 285 del 30.04.92, aggiornato con D. L.vo N° 360 del 10.09.93, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri abitati;
RITENUTO opportuno adottare i sotto elencati provvedimenti che individuano le variazioni alla viabilità atte a raggiungere gli obiettivi prefissati, tenendo conto degli effetti del traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio culturale e sul territorio, al fine di migliorare il benessere dei cittadini;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 57 del 12.12.2024, con il quale il sottoscritto ha ricevuto l'attribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni di Responsabile del Settore V – Vigilanza, con i compiti di cui all'art. 107, comma 3 del medesimo D.Lgs;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto d'interesse, anche potenziale, anche parziale del sottoscritto all'adozione del presente atto, con particolare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti e dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere di conseguenza;

O R D I N A

1. L'installazione di nr. 1 (uno) dissuasore di sosta a scomparsa per la chiusura dell'area pedonale di Piazza Papa Giovanni XXIII. L'accesso e l'uscita all'area pedonale dovranno avvenire da Piazza della Libertà;

2. La regolamentazione avverrà mediante la collocazione dell'apposita segnaletica verticale (fig. II 320 art. 135 e fig. II 321 art. 135 del D.P.R. del n° 495/92).

Potranno accedere all'area pedonale i seguenti veicoli:

1. mezzi dei residenti e/o dimoranti all'interno dell'area pedonale possessori di un posto auto con regolare passo carrabile, o avente disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato e ubicato all'interno dell'area pedonale;
2. mezzi dei non residenti, detentori, all'interno dall'area pedonale, di un posto auto privato (con regolare passo carrabile) o aventi disponibilità certificata di un posto auto in garage regolarmente autorizzato;
3. mezzi delle ditte private destinati alla fornitura di materiali a servizio di cantieri edili o di privati, esercizi commerciali e/o artigianali presenti all'interno dell'area pedonale per un massimo di 15 min riscontrabile da disco orario esposto su parabrezza della vettura;
4. I mezzi utilizzati per specifiche esigenze quali: assistenza e accompagnamento disabili verso strutture pubbliche/private presenti nell'area pedonale, trasporto merci ingombranti, traslochi, ecc… (la richiesta di accesso temporaneo dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata al Comando Polizia Locale);
5. I mezzi utilizzati per eventi eccezionali quali: manifestazioni, matrimoni, funerali, ecc…(la richiesta di accesso temporaneo dovrà riportare la motivazione, la targa, la data e la destinazione, e comunicata al Comando Polizia Locale);
6. I velocipedi (muniti di due ruote o analoghi dispositivi anche ad alimentazione elettrica solo con pedalata assistita);
7. I mezzi a servizio di persone invalide, non residenti all'interno dell'area pedonale muniti di contrassegno identificativo e in presenza del detentore del contrassegno a bordo del veicolo stesso;
8. I mezzi in stato di emergenza che utilizzano dispositivi acustici e luminosi, i servizi di soccorso in genere e le ambulanze.

I mezzi autorizzati dovranno percorrere l'area pedonale mantenendo una velocità di marcia non superiore a 6 Km/h senza arrecare nocumento al transito dei pedoni.
Tutti i provvedimenti disposti in precedenza e contrari a quelli citati e contenuti nella presenta ordinanza devono ritenersi abrogati.

INFORMA

Che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà punito con le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- al TAR Molise entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16.12.92 n.495 e s.m.i.;
- il responsabile dell'istruttoria è l'Ag. di P.L. Martina MAGGIO.

Montenero di Bisaccia lì, 26 Maggio 2025

Il Funzionario E.Q. – Responsabile di Area

Ten. dott. Pierfrancesco ASSOGNA

Pierfrancesco
Assogna
26.05.2025
10:26:25
GMT+01:00